DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CUSTODIA CAUTELARE, DI AVOCAZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI PER REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DI TRASFERIMENTI DI UFFICIO DI MAGISTRATI PER LA COPERTURA DI UFFICI GIUDIZIARI NON RICHIESTI

Art. 5

Elenco di sedi non richieste

Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due succes- sive pubblicazioni disposte a norma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura.

Versione in vigore dal 11 settembre 1991, non più in vigore dal 10 novembre 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalita' organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti
Estremi	Decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-custodia-cautelare-di-avocazione-dei/art-5-elenco-di-sedi-non-richieste/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it